

TORNATA DEL 2 GIUGNO 1857

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE ALFIERI.

SOMMARIO. Omaggio — Relazione sopra il progetto di legge relativo al censimento della popolazione del 1858 — Presentazione di un progetto di legge concernente il collegio delle Province in Torino — Discussione del progetto di legge per l'istituzione di tre nuove cattedre nella regia Università di Torino — Interpellanze del senatore Doria — Risposta del ministro dell'istruzione pubblica — Schiarimenti richiesti dal senatore Sclopis e forniti dal senatore Sauli membro dell'ufficio centrale — Osservazioni del senatore Doria — Approvazione dei tre articoli e dell'intero progetto — Discussione del progetto di legge relativo all'avanzamento dell'armata di mare — Dichiarazione del ministro della guerra — Approvazione dell'intero progetto — Approvazione del progetto di legge per l'autorizzazione della spesa straordinaria per la ricostruzione della caserma dei Grani in Casale — Discussione del progetto di legge per l'approvazione della convenzione per la condotta d'acqua potabile dalle valli del Sangone alla città di Torino — Istanza del senatore Sauli — Risposta del ministro delle finanze e del senatore Mosca — Schiarimenti richiesti dal senatore Di Pollone, forniti dal ministro delle finanze — Adozione dell'articolo unico del detto progetto — Discussione del progetto di legge per la soppressione della privativa della vendita del sale in Sardegna — Discorso ed interpellanze del senatore Della Marmorata Alberto — Risposta del ministro delle finanze — Approvazione degli articoli e dell'intero progetto.

La seduta è aperta alle ore 2 pomeridiane.
(Sono presenti i ministri dell'istruzione pubblica, della guerra, di grazia e giustizia ed il presidente del Consiglio.)

QUARELLI, segretario, legge il processo verbale della precedente seduta, il quale viene approvato.

OMAGGIO.

PRESIDENTE. È stato fatto omaggio al Senato dal capitano Luigi Fincati di alcune copie di due sue memorie *Sulle cose marittime*.

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PEL CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE DEL 1858.

PRESIDENTE. Reco a conoscenza del Senato che è in corso di stampa la relazione sul progetto di legge relativo al censimento della popolazione del 1858. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 638.)

PROGETTO DI LEGGE RELATIVO AL COLLEGIO DELLE PROVINCE IN TORINO.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Ho l'onore di presentare al Senato il progetto di legge, già adottato dalla Camera dei deputati concernente i posti gratuiti di regia fondazione nel regio collegio *Carlo Al-*

berto per gli studenti delle provincie. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 142.)

PRESIDENTE. Do atto al ministro dell'istruzione pubblica della presentazione del progetto di legge da lui accennato.

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ISTITUZIONE DI TRE NUOVE CATTE- DRE NELL'UNIVERSITÀ DI TORINO.

PRESIDENTE. Stanno all'ordine del giorno cinque progetti di legge. Siccome su quello per l'istituzione di tre nuove cattedre nella Università di Torino, vi sono alcuni dei senatori che intendono parlare, lo porrò in discussione il primo. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 200 e 206.) Ne darò lettura. (Vedi *infra*)

È aperta la discussione generale.

La parola spetta al senatore Doria.

DOBIA. Signori senatori! Non ho chiesta la parola per fare opposizione all'attuale proposta di legge: amantissimo come sono della pubblica istruzione, non posso anzi non rallegrarmi, vedendo come ad essa il Governo rivolga le sue cure e ne promuova l'incremento. Bramo soltanto fare alcune brevi osservazioni e chiedere alcuni schiarimenti.

La cattedra di filosofia della storia è dessa assolutamente necessaria ed urgente? Non vi sono forse cattedre, le quali potrebbero e dovrebbero essere stabilite prima di questa? Perchè, a cagion d'esempio, non si stabilirebbe una cattedra di nautica nell'Università di

Genova? Mi pare inutile dimostrare l'utilità di questa cattedra, e mi pare soverchio aggiungere che essa è evidentemente di vantaggio più pratico, e se non altro più immediato di quello della cattedra di filosofia della storia. Prima di navigare nel mondo delle idee, mi pare sarebbe meglio di conoscere l'arte ed i principii del modo di navigare sugli instabili flutti.

Giova oltretutto considerare che i professori delle cattedre attuali sono piuttosto mal pagati; coloro che spezzano il pane della istruzione alla gioventù, non hanno di che assicurarsi un pane per i loro vecchi giorni. Prima di fondare cattedre nuove pare a me sarebbe più giusto di retribuire meglio i professori delle cattedre già esistenti. Io sono persuaso che il signor ministro della pubblica istruzione, la cui sollecitudine per il corpo insegnante (sono lieto di poter gli rendere questa giustizia) è indubitata, vorrà togliere in matura considerazione queste osservazioni.

Colgo infine l'occasione per chiedere se sia vero che il Governo intenda, tosto o tardi, sopprimere l'Università di Genova. Queste voci sono molto diffuse, mantengono delle apprensioni nella popolazione genovese. Io non so qual fede vi si debba porgere, ma, ad ogni modo, sarei molto riconoscente al signor ministro qualora si compiacesse favorirmi qualche schiarimento in proposito.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. L'onorevole Doria avvertì che, a creder suo, prima di deliberare la istituzione di nuove cattedre, sarebbe più ragionevole ed anche giusto di provvedere di equi stipendi i professori i quali già fin d'ora sono addetti all'insegnamento universitario, osservando come essi siano per la maggior parte male retribuiti. Inoltre notò che, anche volendosi stabilire nuove cattedre, bisognerebbe avantutto pensare ad istituirne di quelle che hanno per iscopo insegnamenti positivi, immediatamente utili ad una classe di cittadini ed alla società in generale.

A questi appunti risponderò brevemente che lo stabilimento delle cattedre che ho l'onore di proporvi è di una utilità che mi pare incontestabile. L'insegnamento normale di lettere e filosofia, che si dà nell'Università di Torino, è incompleto. A tutti riuscirà ovvio che coloro i quali sono chiamati a studi normali, onde abilitarsi ad insegnare poi nelle scuole secondarie, debbono essere istruiti in tutte quelle materie le quali fanno poi oggetto dell'insegnamento secondario, ed inoltre hanno d'uopo di apprendere i metodi più idonei per infondere nei giovani affidati alle loro cure quelle cognizioni le quali formano il programma delle rispettive classi.

Ora nello stato attuale delle cose, nell'Università di Torino, la quale è la sola per tutto il regno che abbia un corso normale per formare insegnanti delle scuole secondarie, non avvi ancora insegnamento di geografia, mentre pure la geografia fa parte integrante dell'insegnamento secondario dello Stato. Così pure non esiste in essa alcuna cattedra di letteratura francese, mentre è pure prescritto che nei collegi nazionali, ed in quelli che ad essi sono assimilati, vi sia una cattedra per l'in-

segnamento della lingua francese. Aggiungete a ciò che abbiamo nello Stato più di venti collegi nei quali l'insegnamento secondario si dà in lingua francese, come, ad esempio, in tutta la Savoia, nella valle d'Aosta, a Oulx, a Fenestrelle. Aggiungete che in tutte le scuole speciali, fra le altre discipline che vi s'insegnano, oltre la lingua nazionale, è pur compresa la lingua francese. Onde riesce ben evidente la necessità che abbiamo di fornire all'insegnamento pubblico un numero considerevole di maestri e professori di lingua francese, e per conseguenza il bisogno che nell'unica scuola normale dello Stato vi abbia anche questo insegnamento di lingua e letteratura francese.

Oltre a queste considerazioni dettate dal bisogno di provvedere al servizio pubblico, aggiungerò che sarebbe financo disdicevole che nell'Università principale del regno non vi esista una cattedra siffatta, dappoichè nel nostro Stato più di mezzo milione di abitanti parla la lingua francese, e quando alla stessa Università intervengono pure gli allievi delle provincie, dove è in uso tale idioma, per addottorarsi. Dico che, a creder mio, sarebbe disdicevole non fornire a questi giovani la facilità di poter perfezionarsi nella lingua loro propria, approfittando delle ore che possono aver libere dall'insegnamento loro obbligatorio. Per tutte queste ragioni mi pare che sia provata a sufficienza la convenienza di stabilire una cattedra di letteratura francese nell'Ateneo torinese.

Vengo ora alla cattedra denominata di filosofia della storia. Non dico, o signori, che l'intitolazione di essa non possa far credere ad alcuni che essa abbia uno scopo la cui utilità non sia abbastanza comprovata. Ma coloro i quali ebbero occasione di seguire la discussione che ebbe luogo a questo proposito nell'altra parte del Parlamento, avranno, io spero, potuto formarsi un esatto concetto dell'intento che ebbe il Ministero nel fare tale proposta.

Con essa non si ebbe altro in mira che di ampliare l'insegnamento universitario della storia. Attualmente è ben vero che abbiamo nell'Università di Torino due cattedre unicamente destinate per l'insegnamento storico, di cui una per la storia antica e l'altra per quella del medio evo e la moderna.

Ma facilmente ognuno potrà persuadersi, non dirò solo della difficoltà, sì bene dell'impossibilità che gli egregi professori, i quali le occupano, possano, per quanta cura vogliano impiegare, e che impieghino realmente, percorrere, anche solo in parte, il vastissimo campo della storia tanto antica quanto moderna. E il fatto lo prova ampiamente, giacchè non è mai stato possibile a nessuno di questi professori di poter insegnare la metà od il terzo della parte a ciascun di loro affidata.

Inoltre giova considerare che essi sono chiamati ad insegnare la storia in un modo particolareggiato, cioè a prendere un'epoca, svolgerne i fatti principali e commentarli. Laonde, ancorchè essi potessero esporre in un anno od anche in un corso intero tutta la storia antica

e la moderna, l'insegnamento della storia, quale è necessario per coloro particolarmente che debbono poi alla loro volta insegnarla nelle scuole secondarie, non si potrebbe mai dire compiuto. Quelli che debbono insegnare ad altri la storia, non devono unicamente conoscere i fatti parziali di un'epoca, o, per così dire, le cagioni immediate, occasionali che diedero luogo a tali fatti e le conseguenze che ne derivarono, gli effetti che produssero sulla società, sulla politica, sulla religione, sui costumi immediatamente; ma debbono anche procurare di salire a più alte sfere, di abbracciare diverse epoche, di conoscere i fatti culminanti di esse, e così derivare ed apprendere quei sommi principii che regolano la vita delle nazioni, e formarsi un retto criterio ed abituarsi a considerare le vicende sociali da un punto di vista elevato e con sane norme morali.

Ora non è possibile che i professori ai quali incumbe di esporre i fatti particolari di alcune epoche, e di esaminarne, come diceva, le cagioni e gli effetti immediati nel breve spazio loro concesso, anche dopo aver insegnata la storia particolareggiata, che deve naturalmente precedere, abbiano poi agio e modo di esporre la storia generale e le ragioni morali dei grandi avvenimenti che segnarono un'epoca nella vita dei popoli.

Dunque a lato di questi professori che insegnano la storia particolareggiata, la quale, dico, è di tutta utilità, come quella che deve somministrare agli allievi il materiale onde salire poi a considerazioni più elevate, è utilissimo, per non dire necessario, che uno ve ne abbia il quale insegni la storia generale.

Ma si dirà: potevate allora denominarla questa nuova cattedra di *storia generale*, *storia universale*, e non già di *filosofia della storia*.

Torno a ripetere che io non nego che si possa fare diverso giudizio sulla proprietà maggiore o minore del titolo che si voglia dare a questa cattedra; ma si è preferito quello di *filosofia della storia*, perchè si è voluto con ciò indicare che lo scopo del professore dovrà essere precipuamente quello di dare un indirizzo morale e filosofico al suo insegnamento, indirizzo di cui coloro che sono destinati alla carriera dell'insegnamento nelle scuole secondarie hanno particolarmente bisogno.

Non vi ha forse insegnamento più delicato di questo, toccando esso materie assai gelose, politica, religione, costumi e morale.

SCLOPIS. Domando la parola.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. È naturalmente impossibile insegnare la storia senza che si tocchi degli avvenimenti religiosi, politici e sociali in genere.

Ora io credo che è bene che nella Università il professore destinato a questo nuovo insegnamento possa e debba soffermarsi a dare alcune norme ed osservare alcune viste generali, dietro le quali gli allievi, destinati poi all'insegnamento nelle scuole secondarie, possano regolarsi, e per cui si prevenga il pericolo che essi o facciano della storia una sterile cronaca o divaghino in generali considerazioni.

Con ciò non è che si voglia impartire un insegnamento storico dello Stato, non è che si voglia imporre ai professori che escono dall'Università di tenersi piuttosto ad un'interpretazione che ad un'altra. Vi deve certamente essere una libertà di opinione, la quale però ha i suoi confini in quei riguardi che nessun funzionario deve dimenticare. Vi sono certamente delle considerazioni le quali devono mettere in guardia questi insegnanti a non abusare della libertà d'opinione nell'insegnare la storia a giovanetti come sono quelli che frequentano le scuole secondarie. Ma non vi ha dubbio che si deve conciliare questa libertà d'opinione con certe cautele e con certi riguardi, e deve riuscire utilissimo di dare un indirizzo a questo insegnamento, il quale sarà dalla maggior parte dei professori poi seguito non solamente con vantaggio degli alunni medesimi, ma con vantaggio della società e dello Stato. Impartendo buoni principii, buone massime in quest'insegnamento, gli alunni nutriti di queste non potranno che riuscire ottimi cittadini. Credo per conseguenza che l'utilità di questa cattedra sia sufficientemente dimostrata dalle considerazioni che ebbi l'onore di svolgervi fin qui.

Aggiungerò ancora un'osservazione, ed è che non sarebbe la sola Università di Torino la quale avrebbe un insegnamento di tal fatta. Esso si dà pure in altre Università. Solamente, mentre da noi gli si darebbe il nome di *filosofia della storia*, in alcuni luoghi ha quello di storia universale; in altri di storia politica o di scienze storiche; ma la sostanza per me è la stessa.

In ultimo debbo rispondere all'interpellanza mossami dall'onorevole Giorgio Doria. Egli facendosi eco di alcune voci che forse corsero a Genova, che sia intendimento del Ministero di sopprimere quell'Università, domanda spiegazioni in proposito.

Dirò francamente a questo riguardo, che giammai nel Ministero si è trattata questa questione, e che giammai, per quanto io mi sappia, nessuno dei miei colleghi (né io poi in particolare) ha espresso questa opinione; e, per conseguenza, queste voci sono prive di fondamento.

Non si ebbe campo ancora di esaminare e di studiare la questione dell'ordinamento degli studi universitari del regno. Ma sarà allora, quando si abbia a discutere sopra uno schema particolare, che si potrà trattare a fondo e dal Governo e quindi dal Parlamento la convenienza o no di mantenere tutte le Università che ora esistono, oppure di ridurle ad un minor numero.

Ma questa questione è finora del tutto intatta, e nessuno di noi si è preoccupato finqui di essa. Per conseguenza prego l'onorevole Doria di voler dismettere ogni sospetto ed ogni timore a questo riguardo.

SCLOPIS. Desidero di ottenere uno schiarimento dall'ufficio centrale nel quale veggio sedere due onorevoli membri che sono particolarmente distinti negli studi storici.

Bramerei di conoscere se nell'esame fatto di questa legge non sia venuta all'ufficio centrale l'idea che alla nostra Università manca ancora attualmente una cat-

tedra di sola storia italiana. Si studia la storia di tutto il mondo e non si studia particolarmente la storia della nostra patria! Ci saranno delle ragioni per rimandare ad altra epoca l'istituzione di una cattedra che io credo un debito verso i nostri connazionali di tutte le provincie italiane.

Quanto all'opportunità di creare una cattedra di filosofia della storia, non mi attenderò di parlarne, poichè già di questo fecero giudizio quei valentuomini che siedono nell'ufficio centrale; solamente rimanderò al giudizio dato su questa maniera di insegnare la storia nelle pagine immortali di Carlo Botta, dove appunto si qualificava con molta severità questa facilità di studi che riescono pressochè nulli, perchè confondono molte volte i sistemi e le idee.

Non farò replica a quanto mi si dirà, ma spero che avrò cognizione di ragioni sufficienti per cui si crea una cattedra di più nell'Università di Torino per la filosofia della storia, qualificazione molto elastica, e che frattanto si desidera ancora una cattedra dalla quale si raccontino ai giovani i gloriosi fatti dei nostri maggiori, le cause delle nostre miserie, i motivi delle nostre giuste aspirazioni.

SAULI. L'onorevole preopinante desidera di sapere perchè l'ufficio centrale non abbia proposto di istituire nella Università di Torino una cattedra della storia d'Italia.

L'ufficio centrale si è limitato a ragionare e ad esaminare la proposta ministeriale quale essa ci veniva, e non ha pensato di volere fare delle aggiunte. Del resto poi non sfugge sicuramente all'onorevole preopinante la difficoltà che vi sarebbe di istituire una cattedra di storia d'Italia.

L'Italia infelicemente, dopo che cessò il dominio dei Romani, fu divisa in mille pezzi, in mille paesi, in mille regioni, in mille Governi, per conseguenza ogni paese può fare la sua storia; farne una storia unica, a dir il vero, e che possa servire a tema di lezione ad un maestro, mi pare che sia una cosa troppo difficile, e se io avessi il portafoglio dell'istruzione pubblica, dubiterei moltissimo prima di istituire questa cattedra, imperciocchè dico schiettamente che non crederei di poter trovare un uomo abbastanza universale che potesse entrare nei particolari di tutte quante le storie d'Italia, far vedere l'origine delle loro grandezze e dimostrare l'origine della loro decadenza.

Del rimanente questa lacuna non è poi da lagrimarsi tanto come fece l'onorevole preopinante, imperciocchè avvi nell'Università di Torino una cattedra che abbraccia la storia universale, nella quale la storia italiana tiene il suo debito posto, ed è un nostro collega che la professa.

Per ciò che riguarda l'altra questione, vale a dire per ciò che si riferisce all'istruzione della cattedra della filosofia della storia noi non siamo abbastanza digiuni nella materia letteraria per non comprendere tutta la difficoltà che vi è di trovare un maestro il quale possa aspirare a questo insegnamento, ma confidiamo che il

signor ministro saprà anche provvedere a questo bisogno. Egli è bensì vero che questa cattedra presenta moltissime ed infinite difficoltà, è vero eziandio che converrà invigilare grandemente sul modo col quale questo insegnamento sarà dato ai giovani; ma egli è vero eziandio che il mondo abbisogna moltissimo di essere avviato nella conoscenza della filosofia della storia.

In altri tempi ed in altri paesi molti e molti sono gli errori che si commettono dagli uomini di Stato, e perchè? Perchè non hanno abbastanza considerato filosoficamente gli accidenti che precedettero l'età loro. Io credo che utile sia l'istituzione di questa cattedra della filosofia della storia, affinchè possano informarsi ad essa uomini di Stato che salvino i loro paesi da ogni qualunque sventura e procurino ad essi tutti i vantaggi possibili.

DORIA. Domando la parola.

SAULI. Adesso desidererei ancora di aggiungere una parola per rispondere al primo discorso dell'onorevole Giorgio Doria.

Egli domandò il motivo per cui non si istituiva in Genova una cattedra di nautica; io non risponderò interamente a questa domanda, per altro gli dirò che pochi sicuramente qui in Senato, pochi uomini vi sono i quali siensi tanto addimesticati coi marinai, quanto io stesso addimesticato mi sono, e posso dire che fra tutte le nazioni le quali solcano il mare (i Greci forse sono i soli che avanzino i Genovesi), i Genovesi sono i primi, e anche quelle che per altre circostanze hanno marineria molto maggiore della nostra, non hanno marinai così abili come i nostri. Non vi era cattedra di nautica in Genova quando Cristoforo Colombo imparava dal suo zio l'arte di navigare, eppure procurò al mondo antico la scoperta di un nuovo.

DORIA. Io farò alcune brevi osservazioni in risposta all'onorevole ministro dell'istruzione pubblica.

Primieramente dirò che io non mi sono opposto nè ad una cattedra di letteratura francese, nè a quella di geografia e statistica. Parlai soltanto della cattedra della filosofia della storia.

A me sembrava che questa cattedra non fosse di assoluta necessità; che fosse come una cattedra più di lusso, mentre, a mio avviso, vi erano altre cattedre molto più vantaggiose e sotto tutti i rapporti più utili. Accennai fra queste ad una cattedra di nautica, come quella che credo necessarissima in Genova. Ed a questo riguardo, risponderò all'onorevole mio amico senatore Sauli che è ben vero che i miei concittadini sono abilissimi naviganti e intraprenditori di viaggi, e anzi, posso aggiungere, molto rischiosi; ma è pur vero che molto in loro può la pratica e poco la teoria. E difatti alcuni giorni sono, io rassegnava al Ministero di marina una petizione di un capitano di Camogli, il quale ha 50 anni e più di navigazione; egli è un uomo espertissimo, e trovavasi nel mar Nero mentre si combatteva in Crimea; caduto ammalato il capitano *in primo*, prese esso il comando del bastimento e io condusse dal mar Nero in Francia, e dalla Francia a Genova, senza che gli sia

TORNATA DEL 2 GIUGNO 1857

successo nel lungo fragitto il benchè menomo inconveniente.

Tutta questa navigazione egli la fece col solo soccorso della pratica acquistata dalla lunga navigazione. Questo capitano di Camogli chiedeva cosa che certamente il Ministero di marina non poteva accordare; chiedeva all'onorevole ministro di marina l'autorizzazione di comandare un bastimento e che lo si dispensasse dal prendere gli esami prescritti dal regolamento.

Confesserò quindi che andai al Ministero di marina più per compiacenza che per altro, poichè era convinto che il signor ministro non avrebbe potuto accordare questo permesso: ed infatti ho scritto al capitano in questo senso.

Ripeterò dunque che se i Genovesi sono espertissimi nella navigazione, questo non toglie che moltissimi di loro manchino in fatto di teoria e di studi, epperò si renderebbe utilissima una cattedra di nautica, vieppitù in considerazione dei grandi e continui progressi che si fanno in tale scienza.

Questo sì è il motivo che mi ha incoraggiato a prendere la parola onde pregare l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica acciò prendesse in considerazione questo mio vivissimo desiderio che spero, se non attualmente, potrà col tempo venire appagato a grande vantaggio nei nostri bravi naviganti.

Quanto poi al trattamento dei professori delle Università e di quella di Genova in ispecie, non avendomi fatta opposizione, debbo arguire che l'onorevole ministro della pubblica istruzione riconosca meco che la posizione attuale dei medesimi è assai meschina in confronto agli stipendi di cui vanno provvisti nelle altre Università d'Italia. Non farò tuttavia al riguardo maggiori istanze nella fiducia che il Ministero vorrà in modo condegno provvedervi tostochè lo stato delle nostre finanze possa permetterlo.

In ultimo io non posso che ringraziare l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica dell'assicurazione da esso datami che non si è mai trattato di sopprimere l'Università di Genova; e questa assicurazione, mentre smentirà le voci sparse, tranquillizzerà i timori di quanti s'interessano al bene della Liguria.

Nel prendere quindi atto di tale dichiarazione, nutro certezza che questo pensiero non fallirà nell'attuale Ministero, nè in quelli che potranno succedervi, poichè si sa che nel regime costituzionale i Ministeri possono cambiarsi ed anche soventi volte.

Termino col dire che questo desiderio da me esposto è diviso da tutti i miei concittadini, e spero che l'Università di Genova verrà sempre per ogni titolo e ragione conservata.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda più la parola, terrò la discussione generale per chiusa.

Rileggerò quindi gli articoli per porli ai voti:

« Art. 1. Sono istituite nella facoltà di belle lettere e filosofia della regia Università di Torino:

« 1° Una cattedra di letteratura francese;

« 2° Una cattedra di geografia e statistica;

« 3° Una cattedra di filosofia della storia. »

(È approvato.)

« Art. 2. Le lezioni di geografia e statistica possono essere affidate ad uno dei professori di storia della stessa Università. »

(È approvato.)

« Art. 3. Per gli stipendi e le propine ai professori delle nuove cattedre è aggiunta alla categoria 12 del bilancio passivo del Ministero della pubblica istruzione, a cominciare dall'anno 1858, la somma di lire diecimila. »

(È approvato.)

Prego i signori segretari di fare l'appello nominale per lo squittinio.

Dopo il voto a squittinio segreto verrà in discussione la legge per l'avanzamento dell'armata di mare.

(Il segretario Quarelli fa l'appello nominale.)

Il risultamento della votazione è il seguente:

Votanti	53
Voti favorevoli	38
Voti contrari	15

(Il Senato adotta.)

Prima che si passi al progetto di legge, che viene ora in discussione, relativo all'avanzamento dell'armata di mare, debbo far presente al Senato che vi sono due nostri onorevoli colleghi i quali domandano un congedo di un mese; essi sono il senatore Montezemolo ed il senatore Audiffredi.

Chi accorda questi congedi è pregato di alzarsi.

(Sono accordati.)

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE RELATIVO ALL'AVANZAMENTO NELL'ARMATA DI MARE.

PRESIDENTE. Al progetto di legge ministeriale sull'avanzamento dell'armata di mare è stato contrapposto altro progetto dall'ufficio centrale, il quale non differisce che nella redazione. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1003 e 1007.)

Domando al signor ministro della guerra, se non ha difficoltà che si metta in discussione quello redatto dall'ufficio centrale.

LA MARMORA, ministro della guerra e marina. Il Ministero accetta la redazione dell'ufficio centrale e consente che si discuta il progetto di legge dal medesimo redatto.

LA MARMORA ALBERTO, relatore. L'ufficio centrale ha creduto dover fare alcune lievi modificazioni al progetto del Ministero per quanto concerne la dicitura.

Siccome queste modificazioni sono state accettate dal Ministero, non credo quindi che possano formare soggetto di discussione. Può essere utile fermare l'attenzione del Senato su quei due o tre articoli, che hanno subito una modificazione un poco notevole, e però

quando questi articoli verranno in votazione ne li designerò.

PRESIDENTE. Darò dunque lettura del progetto di legge secondo venne redatto dall'ufficio centrale. (*Vedi infra*)

Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendo domandata la parola, darò lettura dei singoli articoli per sottoporli successivamente alla discussione ed ai voti.

« **Titolo primo. — Delle condizioni richieste per l'avanzamento.** — Art. 1. Nessuno potrà essere promosso ad un grado senza che consti idoneo a riempirne gli uffici. »

« L'idoneità sarà accertata secondo le norme segnate da speciale regolamento, approvato con decreto reale. »

(È approvato.)

« Art. 2. Nessuno potrà essere nominato timoniere se non avrà servito almeno sei mesi in qualità di marinaio di prima classe a bordo di una nave dello Stato. »

(È approvato.)

« Art. 3. Nessuno potrà essere nominato allievo pilota se, oltre all'età di 17 anni compiuti, non conterà almeno un anno di servizio a bordo in qualità di marinaio di seconda classe, e se non avrà subito con successo gli esami prescritti. »

(È approvato.)

« Art. 4. Nessuno potrà essere nominato secondo nocchiere se non avrà servito almeno sei mesi a bordo di un bastimento dello Stato in qualità di timoniere. »

(È approvato.)

« Art. 5. Nessuno potrà essere nominato nocchiere se non avrà servito almeno diciotto mesi in qualità di secondo nocchiere a bordo di una fregata o di una corvetta dello Stato. »

(È approvato.)

« Art. 6. Nessuno potrà essere nominato secondo pilota se, oltre l'esperienza degli esami, non avrà servito almeno diciotto mesi a bordo di bastimenti dello Stato in qualità di allievo pilota. »

« I capitani di seconda classe nella marina mercantile potranno essere ammessi al servizio in qualità di secondi piloti, purchè ne dimostrino l'idoneità, previo esame nella marina mercantile prescritto da appositi regolamenti. »

(È approvato.)

« Art. 7. I marinai ed i padroni di seconda classe della marina mercantile, che saranno incorporati per compiere all'obbligo del servizio onde ottenere una patente di grado nella marina mercantile medesima, potranno essere nominati allievi piloti se aspirano al grado di capitano di seconda classe o di padroni di prima, e secondi piloti, se aspirano a quello di prima classe. »

(È approvato.)

« Art. 8. In occorrenza di armamenti straordinari si provvederà al numero necessario di timonieri, allievi piloti, secondi piloti ed altri con ispeciali disposizioni. »

(È approvato.)

« Art. 9. Nessuno potrà essere nominato pilota di

terza classe (sottotenente) se non avrà servito a bordo dei bastimenti dello Stato almeno due anni nel grado di secondo pilota, se non avrà subito con successo gli esami voluti dai regolamenti, e non avrà raggiunta l'età di 24 anni.

« I capitani di prima classe della marina mercantile potranno essere ammessi al servizio in qualità di piloti di terza classe, con che facciano prova d'idoneità mediante i voluti esami. »

(È approvato.)

« Art. 10. Nessuno potrà essere nominato pilota di seconda classe (luogotenente) se non avrà servito a bordo dei bastimenti dello Stato almeno due anni come pilota di terza classe. »

(È approvato.)

« Art. 11. Nessuno potrà essere nominato pilota di prima classe (capitano) se non avrà servito almeno per due anni a bordo dei bastimenti dello Stato in qualità di pilota di seconda classe. »

(È approvato.)

« Art. 12. Saranno nominati guardia marina di prima classe:

« Gli allievi della scuola di marina che avranno soddisfatto alle condizioni prescritte dal regolamento del detto istituto: ed in mancanza di questi, »

« I piloti di terza classe, »

« I capitani di prima e di seconda classe della marina mercantile, »

« I sott'ufficiali del corpo Reale Equipaggi. »

« Essi non dovranno però oltrepassare il 25° anno di età; dovranno riunire i requisiti voluti dai regolamenti, ed assoggettarsi a tutte le condizioni di esame richieste per gli allievi della regia scuola. »

(È approvato.)

« Art. 13. Nessuno potrà essere nominato sottotenente di vascello se non avrà servito a bordo delle navi dello Stato in qualità di guardia marina di prima classe per lo spazio di due anni almeno, ed avrà inoltre subito con successo l'esame voluto per gli ufficiali di tal grado. »

« I capitani di prima classe della marina mercantile, che fossero richiesti a servire sui bastimenti dello Stato, vi saranno ammessi nella qualità di sottotenenti di vascello (ausiliari), ma non potranno ottenere l'effettività di questo grado se non avranno servito per due anni almeno a bordo dei suddetti bastimenti nella primitiva loro qualità di sottotenenti di vascello ausiliari, e subito l'esame portato dall'alinea precedente. »

COLLA. Tanto nel progetto del Ministero quanto in quello dell'ufficio centrale vi sono occorsi due errori.

Nella prima parte di quest'articolo si dice: « Nessuno potrà essere nominato sottotenente di vascello se non avrà servito a bordo delle navi dello Stato in qualità di guardia marina di prima classe per lo spazio di due anni almeno, ed avrà inoltre subito, ecc. » Invece di *ed avrà inoltre subito*, si deve dire e non avrà inoltre subito, essendo retta questa frase da una negativa.

L'altro errore è nel primo alinea, dove si dice: « a bordo dei suddetti bastimenti nella primitiva loro qua-

TOURNATA DEL 2 GIUGNO 1857

lità di sottotenenti, ecc. » questa parola *primitiva loro* è poco corretta, perchè la primitiva loro qualità è di capitano di prima classe; quindi mi pare che bisognerebbe dire *a bordo dei suddetti bastimenti nella qualità di sottotenenti*, e togliere così le parole *primitiva loro*.

LA MARMORA, ministro della guerra e marina. Il Ministero aderisce.

PRESIDENTE. Metto ai voti quest'articolo colle correzioni state fatte, cioè aggiungendo le parole *e non avrà inoltre*, ecc. al primo alinea, e togliendo le parole *primitiva loro* al secondo. Chi intende di approvarlo si rizzi.

(È approvato.)

« Art. 14. Nessuno potrà essere nominato luogotenente di vascello se non avrà servito per due anni in qualità di sottotenente di vascello a bordo dei bastimenti dello Stato, e subito inoltre con successo il prescritto esame. »

(È approvato.)

« Art. 15. Nessuno potrà essere nominato capitano di corvetta se non avrà servito almeno quattro anni nel grado di luogotenente di vascello, due dei quali imbarcato, ivi inclusi sei mesi come ufficiale incaricato del dettaglio a bordo di una fregata o corvetta. »

(È approvato.)

« Art. 16. Nessuno potrà essere promosso al grado di capitano di fregata se non avrà servito almeno tre anni come capitano di corvetta, diciotto mesi dei quali imbarcato a bordo d'uno dei bastimenti dello Stato. »

(È approvato.)

« Art. 17. Nessuno potrà essere promosso al grado di capitano di vascello se non avrà servito due anni almeno come capitano di fregata, uno dei quali imbarcato nella qualità di comandante di un bastimento dello Stato, e se non conterà quattro anni di comando, a partire dal grado di luogotenente di vascello. »

(È approvato.)

« Art. 18. Nessuno potrà essere promosso al grado superiore a quello di capitano di vascello se non avrà servito almeno tre anni nel grado immediatamente inferiore. »

(È approvato.)

« Art. 19. Il capo di stato maggiore di un'armata navale, squadra o divisione sarà considerato come in comando per la promozione al grado superiore. »

(È approvato.)

« Art. 20. Il tempo prescritto pel passaggio da un grado all'altro, e quello di servizio a bordo, sarà ridotto di metà in tempo di guerra. »

(È approvato.)

« Art. 21. Non potrà essere derogato alle condizioni di tempo o di servizio a bordo prescritte dagli articoli precedenti, se non

« 1° Per azione segnalata debitamente giustificata e posta all'ordine del giorno ;

« 2° Per impossibilità di provvedere altrimenti i posti vacanti in presenza al nemico. »

(È approvato.)

Titolo secondo. — *Del modo in cui ha luogo l'avanzamento.* — Art. 22. L'avanzamento al grado di sottotenente di vascello avrà luogo per concorso d'esami.

« Saranno chiamati a siffatto esame i guardia-marina di prima classe che si troveranno nelle condizioni stabilite dall'articolo 13 della presente legge.

« I sottotenenti di vascello ausiliari in attività di servizio, i quali avranno soddisfatto alle condizioni prescritte dal secondo alinea dell'articolo medesimo, saranno ammessi a concorrervi per conseguire l'effettività di tal grado. »

(È approvato.)

« Art. 23. I luogotenenti di vascello saranno nominati fra i sottotenenti di vascello;

« In tempo di pace due terzi per anzianità ed un terzo a scelta.

« In tempo di guerra metà per anzianità e metà a scelta.

« I piloti di prima classe potranno concorrere per la nomina al grado di luogotenente di vascello sul numero di quelli promossi a scelta.

(È approvato.)

« Art. 24. I capitani di corvetta sono nominati fra i luogotenenti di vascello di prima classe, metà per anzianità e metà a scelta in tempo di pace; tutti a scelta in tempo di guerra. »

(È approvato.)

« Art. 25. I capitani di fregata, i capitani di vascello, e gli ufficiali generali saranno nominati a scelta fra gli ufficiali di grado immediatamente inferiore. »

(È approvato.)

« Titolo terzo. — Sezione prima. *Norme per l'avanzamento della bassa forza e degli ufficiali applicati ai servizi speciali della regia marina.* — Art. 26. I sott'ufficiali cannonieri saranno nominati a scelta fra i gradi inferiori, purchè abbiano subito gli esami prescritti e contino, quelli del grado di sergente, sei mesi, e gli altri del grado superiore, diciotto mesi di servizio a bordo dei bastimenti dello Stato. »

(È approvato.)

« Art. 27. L'avanzamento a gradi nella maestranza e nei meccanici avrà luogo a seconda dell'abilità e giusta le norme che saranno determinate per decreto reale. »

(È approvato.)

« Art. 28. Gli allievi di maggioranza dovranno avere l'età di 18 anni compiuti, e contare un anno di servizio nel grado inferiore.

« I sott'ufficiali di maggioranza dovranno aver servito per due anni almeno come allievi di maggioranza.

« Si gli uni che gli altri dovranno far prova della loro capacità mediante esperimento di esami.

« Gli allievi e sott'ufficiali di maggioranza potranno essere tratti dagli altri corpi ed amministrazioni della marina, purchè abbiano il servizio come sopra richiesto, e subiscano il prescritto esame. »

(È approvato.)

« Art. 29. I sottotenenti nei servizi speciali della marina saranno tratti dai sott'ufficiali dei corpi della me-

desima in attività di servizio che abbiano due anni almeno di grado, e constino idonei al servizio stesso.

« L'avanzamento ai gradi successivi sarà regolato secondo è stabilito per gli ufficiali del regio esercito dalla legge 13 novembre 1853, titolo primo. »

(È approvato.)

« Art. 30. Gli ufficiali di maggioranza potranno anche essere tratti dagli ufficiali amministrativi della marina, purchè contino due anni di servizio nel proprio grado, e sieno riconosciuti idonei. »

(È approvato.)

« Sezione seconda. *Norme speciali per l'avanzamento nel battaglione Real Navi.* — Art. 31. Le condizioni per l'avanzamento nei diversi gradi del battaglione Real Navi, compresi quelli della bassa forza, saranno quelle stabilite dal titolo primo della legge 13 novembre 1853.

« Il modo con cui ha luogo l'avanzamento medesimo è stabilito dai seguenti articoli 32, 33, 34, 35 e 36. »

(È approvato.)

« Art. 32. I sottotenenti saranno tratti dai guardiamarina di seconda classe, i quali preferissero far parte di questo corpo, anzichè del corpo Reali Equipaggi; e dai sott'ufficiali aventi non meno di due anni di grado nei corpi della regia marina. »

(È approvato.)

« Art. 33. L'avanzamento al grado di luogotenente avrà luogo tra i sottotenenti del corpo per quattro quinti secondo l'ordine d'anzianità e per un quinto a scelta in tempo di pace; un terzo a scelta e due terzi per anzianità in tempo di guerra. »

(È approvato.)

« Art. 34. L'avanzamento al grado di capitano sarà devoluto ai luogotenenti del corpo nella proporzione di due terzi per anzianità ed un terzo a scelta in tempo di pace; e metà a scelta in tempo di guerra. »

(È approvato.)

« Art. 35. Gli ufficiali dei gradi superiori potranno essere scelti fra i capitani dello stesso corpo. »

(È approvato.)

« Art. 36. L'anzianità degli ufficiali superiori del battaglione Real Navi correrà con quella dell'esercito di terra al quale potranno far passaggio, e viceversa. »

(È approvato.)

« Art. 37. Saranno finalmente applicate al battaglione medesimo le disposizioni generali per l'esercito di terra contenute nel titolo terzo della legge suddetta 13 novembre 1853. »

(È approvato.)

« Sezione terza. *Servizio sedentario.* — Art. 38. Appartengono al servizio sedentario quanto all'avanzamento:

« 1° Lo stato maggiore dei porti;

« 2° Gli ufficiali comandanti locali fuori del quadro di attività. »

(È approvato.)

« Art. 39. Al comando dei porti di 1^a, 2^a e 3^a classe saranno chiamati ufficiali superiori dello stato maggiore della regia marina. »

(È approvato.)

« Art. 40. Al comando dei porti di quarta classe ed alle cariche di luogotenente di porto saranno chiamati gli ufficiali subalterni, ed in mancanza di questi, i sott'ufficiali, con che, sì gli uni che gli altri, abbiano almeno 15 anni di servizio. »

A quest'articolo è stata fatta una modificazione.

LA MARMORA ALBERTO, relatore. L'articolo 40, dietro concerto del signor ministro, è stato riformato.

LA MARMORA, ministro della guerra e marina. Questo articolo è stato cambiato d'accordo coll'ufficio centrale e redatto così come l'ha letto l'onorevole presidente.

PRESIDENTE. Chi l'approva così redatto voglia alzarsi.

(È approvato.)

« Art. 41. I capitani e luogotenenti dei porti potranno essere destinati ad un posto e promossi ad un grado superiore nel personale dei porti quando contino otto anni di servizio nello stesso posto e grado. »

(È approvato.)

« Art. 42. Ai comandi locali fuori quadro d'attività saranno chiamati gli ufficiali superiori dei corpi della regia marina.

« Potranno essere anche nominati a tali impieghi i luogotenenti di vascello ed i capitani degli altri corpi della marina, i quali contino venti anni compiuti di servizio, compresi sei anni di grado. »

(È approvato.)

« Art. 43. Gli ufficiali in servizio sedentario delle piazze assediate o bloccate sono, durante questo tempo, considerati come in servizio attivo. »

(È approvato.)

« Titolo quarto. — *Disposizioni generali.* — Art. 44. L'anzianità del grado è determinata dalla data del decreto di nomina ad esso grado, e a parità di data da quella del grado inferiore. »

(È approvato.)

« Art. 45. Nel computo dell'anzianità rispetto al diritto d'avanzamento sarà altresì dedotto:

« 1° Il tempo durante il quale l'ufficiale sia stato detenuto per l'effetto d'una sentenza o sospeso dalle funzioni in virtù della legge penale;

« 2° Il tempo della detenzione in aspettativa di giudizio seguito da condanna;

« 3° Il tempo scorso in servizio sedentario salvo il caso previsto dall'articolo 48, secondo alinea;

« 4° Il tempo scorso in tal condizione che a tenore della legge sullo stato degli ufficiali non sia considerato come servizio effettivo nè di aspettativa.

« Il tempo scorso in aspettativa dagli ufficiali collocati in detta categoria in virtù della legge sullo stato degli ufficiali o del regio decreto del 23 luglio 1849, è computato per l'anzianità sì e come è determinato dalla detta legge.

« Il tempo scorso in aspettativa, in riforma od in altre categorie da ufficiali collocati nelle medesime prima dell'emanazione di detti provvedimenti, è computato siccome era prescritto per ciascuna di esse dalle disposizioni in allora vigenti. »

TOBNATA DEL 2 GIUGNO 1857

Segue il paragrafo quinto stato soppresso d'accordo col ministro della guerra, lasciando però sussistere l'ultimo alinea di questo paragrafo, cioè:

« Non sarà mai computato il servizio prestato ad una potenza estera. »

Chi approva l'articolo così proposto dall'ufficio centrale ed accettato dal ministro, voglia alzarsi.

(È approvato.)

« Art. 46. Durante la prigionia di guerra gli ufficiali conserveranno i loro diritti d'anzianità per l'avanzamento.

« Nel caso previsto dal n° 1 dell'articolo 21, potrà loro concedersi un avanzamento a scelta.

« In nessun caso però potranno ottenere, rientrando al servizio effettivo, se non il grado immediatamente superiore a quello di cui erano rivestiti, quando furono fatti prigionieri. »

(È approvato.)

« Art. 47. L'avanzamento a scelta sino al grado di capitano di corvetta e di maggiore inclusivamente avrà luogo sulle liste di proposizione compilate a norma dei regolamenti. »

(È approvato.)

« Art. 48. Il Governo potrà effettuare quelle traslocazioni che saranno richieste dall'interesse del servizio quando anche ciò faccia eccezione al principio dell'avanzamento.

« Sarà facoltativo allo stesso Governo d'incaricare qualunque ufficiale in attività di servizio di prestare un servizio sedentario ove ne riconosca il bisogno, e di nuovamente destinarlo poi al servizio d'attività, secondo le circostanze.

« Tali traslocazioni e cambiamenti devono eseguirsi secondo le norme prescritte dal regolamento citato all'articolo primo. »

(È approvato.)

« Art. 49. Non possono in verun caso essere conceduti gradi senza impiego, gradi onorari, o gradi superiori all'impiego. Potrà soltanto in occasione di giubilazione essere accordato il grado immediatamente superiore purchè l'ufficiale abbia per lo meno otto anni di servizio effettivo nello stesso grado. »

LA MARMORA, ministro della guerra e marina. Mi permetto di fare una osservazione. Si è sempre detto *potranno*, e questa volta si dice *possono*.

Siccome l'ufficio centrale tiene ad usare il tempo futuro invece del presente, credo che anche in questo articolo vorrà dire *non potranno* in vece di *non possono*.

LA MARMORA ALBERTO, relatore. L'ufficio centrale ringrazia dell'osservazione.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti l'articolo colla parola *potranno* invece di *possono*.

(È approvato.)

« Art. 50. Le promozioni degli ufficiali sono tutte pubblicate sul giornale ufficiale del regno. »

(È approvato.)

« Art. 51. Sono abrogate le leggi ed i regolamenti esistenti in quanto sono contrari alla presente. »

(È approvato.)

Si procederà alla votazione per scrutinio segreto.

Invito i signori senatori a non allontanarsi dall'Aula, dovendosi dare corso a altri tre progetti che rimangono ancora all'ordine del giorno.

PALLAVICINI-MOSSO, segretario, fa l'appello nominale.

Risultamento della votazione:

Votanti	54
Voti favorevoli	53
Voti contrari	1

(Il Senato adotta.)

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'AUTORIZZAZIONE DI UNA SPESA STRAORDINARIA PER LA RICOSTRUZIONE DELLA CASERMA DEI GRANI IN CASALE.

PRESIDENTE. Viene ora in discussione il progetto di legge per l'approvazione della spesa straordinaria per la ricostruzione della caserma dei Grani in Casale. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1016 e 1018.) Esso è così concepito. (*Vedi infra*)

È aperta la discussione generale.

Non domandandosi la parola rileggerò gli articoli per metterli ai voti.

« Art. 1. È autorizzata la spesa straordinaria di lire 120,000 per la ricostruzione della caserma dei Grani nella città di Casale, secondo il progetto in data 23 ottobre 1856, firmato Staglieno conte, colonnello del genio militare. »

(È approvato.)

« Art. 2. La suddetta spesa sarà stanziata nei bilanci passivi del Ministero della guerra per gli esercizi 1857 e 1858 e ripartita come infra:

Esercizio 1857 L.	80,000
Id. 1858 »	40,000
Totale L.	<u>120,000</u>

(È approvato.)

« Art. 3. La parte di spesa che a termini dell'articolo precedente deve essere stanziata nel bilancio del 1857, sarà applicata alla apposita categoria sotto il n° 81, e colla denominazione: *Costruzione di una caserma per la compagnia pontieri nella città di Casale*.

(È approvato.)

Se non vi ha osservazione in contrario si potrà sospendere la votazione segreta sopra questo progetto, ed intraprendere la discussione di quello relativo alla condotta d'acqua potabile e procedere quindi ad un solo appello nominale per la contemporanea loro votazione per squittinio segreto.

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER LA CONDOTTA D'ACQUA POTABILE DALLE VALLI DEL SANGONE ALLA CITTÀ DI TORINO.

PRESIDENTE. Ritenendo assenziente il Senato a quella mia proposta, darò lettura del progetto di legge

per la condotta dell'acqua potabile (Vedi vol. *Documenti*, pag. 827 e 832) il quale è così concepito. (Vedi *infra*)

Dichiaro quindi aperta la discussione generale.

SAULI. Duolmi che non sia presente l'onorevole ministro dell'interno, ma un altro ministro, o forse taluno dei miei colleghi stessi potrà rispondere alla mia interpellanza.

Io avrei a pregarlo di dirmi se fra le attribuzioni degli edili di Torino vi sia anche la facoltà di poter invigilare a che l'acqua potabile che si farà venire in questa capitale, salendo su per i tubi, non si congeli in guisa da incomodare di troppo gli abitanti.

Di questi inconvenienti vi sono alcuni esempi e per conseguenza bramerei che alcuno fosse in grado di rischiarare il pubblico sopra questo oggetto.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e delle finanze. All'interpellanza dell'onorevole Sauli meglio che il ministro dell'interno risponderebbe un membro dell'Accademia; e siccome ve ne sono parecchi in quest'Aula, credo che potranno dare delle spiegazioni all'onorevole interpellante e dirgli se vi sono pericoli che l'acqua tradotta in tubi, venga a congelarsi con grave danno dei consumatori.

Io non ho abbastanza cognizioni per rispondere scientificamente. Mi limiterò a dire, che siccome dell'acqua se ne traduce in altre città esposte a temperatura più bassa di Torino, così è probabile che la scienza offra i mezzi di andare al riparo di questo pericolo; e quando la scienza offre questi mezzi, è evidente che il municipio ha il diritto, anzi il dovere di imporre alla compagnia quelle prescrizioni che esso crede di dover stabilire onde evitare i pericoli del congelamento. Non dubito che la città ed il Consiglio degli edili abbiano questa facoltà; e per quanto a me in particolare, non come ministro, ma come semplice cittadino, quantunque desidero vedere riformato lo stesso Consiglio degli edili, ridotto a più equi confini, e privato del suo potere, che direi tirannico, non penso tuttavia che gli si possa togliere la facoltà di impedire che si stabiliscano condotti d'acque che allaghino la città. Perciò l'onorevole senatore può vivere tranquillo che gli edili di Torino porranno riparo al pericolo cui ha accennato.

MOSCA. Mi permetto di osservare che nulla vi ha di meno tirannico che il Consiglio degli edili a cui ho l'onore di far parte. (*Harità*)

Veramente il Consiglio degli edili è così impotente che fa parecchie prescrizioni le quali poi non sono guari osservate. Intorno poi al dubbio mosso dall'onorevole preopinante, io debbo far presente che mi ha sempre fatto sorpresa che in Londra specialmente e a Parigi queste condotte d'acqua potabile nell'interno delle case non siano così soggette ad essere attaccate dal gelo, come in Torino.

Tuttavia vi ha da osservare che forse in Torino le variazioni della temperatura sono più rapide, più repentine che non a Parigi od a Londra. Intanto il fatto sta che realmente nelle case di Torino nelle quali vi

sono condotti d'acqua potabile nei vari piani, nella stagione d'inverno quest'acqua congela interamente, e gli inquilini (fra i quali sono io pure compreso) che hanno acquistato il diritto di avere l'acqua a domicilio non l'hanno in quei mesi in cui il gelo invernale è più intenso; nella qual epoca sono costretti a sopportare questa disagiata privazione.

Credo che veramente si possa, facendo alcuni studi, impedire questo sconcio; ma credo egualmente che il Consiglio degli edili sia impotente in questo come in tante altre cose, se l'autorità municipale non viene in suo soccorso per prescrivere quei mezzi che saranno riputati i più acconci per impedire, per quanto è possibile, questo inconveniente.

LI POLLONE. Vorrei pregare il ministro di essermi cortese di un altro schiarimento.

Sicuramente mi dispongo a votare questa legge perchè da molti anni io pure desidero di vedere la città di Torino dotata di una copiosa quantità d'acqua potabile; ma se quanto si va buccinando fosse vero, parrebbe che votiamo una legge, che dovrebbe essere eseguita da chi è in uno stato di salute talmente grave da farci temere che non possa condurre a termine questa impresa.

Quindi desidererei di sapere dal signor ministro se veramente vi è speranza che questa traduzione d'acqua abbia effettivamente luogo, poichè qualora credessi di dare un voto inutile probabilmente mi asterrei dal deporlo nell'urna.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e delle finanze. In verità non posso dare sulla salute della società in discorso precise nozioni: non ho tastato il polso a questa società (*Harità*) e non so se si sia riavuta dalla crisi che ha dovuto attraversare. Tuttavia io credo che essa sia in condizione da proseguire nella sua impresa; essa ha dovuto, e deve lottare contro due specie di difficoltà: contro difficoltà legali, difficoltà finanziarie.

Essa è stata nell'opera sua interrotta dall'opposizione di una comunità dei dintorni di questa città: questa opposizione, se non erro, venne accolta dai magistrati in via di possessorio, e quindi furono sospesi i lavori. E quanto sia difficile l'ottenere risolte le contestazioni cui danno luogo le proprietà d'acqua lo sanno tutti coloro che, per il loro bene o per il loro male, sono proprietari di beni irrigui. L'esito della lotta credo non avrà influenza sul risultato pratico dell'affare, giacchè verrà ordinato alla società di assumersi l'obbligo di mantenere a quella comunità e proprietari una data quantità di acqua da accordarsi. Locchè io non credo impossibile con maggiori lavori uniti a quelli eseguiti.

Rispetto poi alla parte finanziaria io distinguo l'interesse dei semplici azionisti dall'interesse generale.

Che gli azionisti abbiano a ricavare un competente interesse da quest'impresa io non lo so, e non vorrei nemmeno garantire in modo assoluto che gli azionisti attuali siano in condizione di condurre a termine l'impresa; ma quello che però potrei garantire si è che

essendosi già spesa una somma cospicua, e raccolta una data quantità d'acqua ad una distanza non esagerata da Torino, essendosi fatti dei lavori, dei tubi, dei condotti dal territorio cui ho accennato a Torino, vi ha già un capitale che tutela, se non gli azionisti, almeno l'impresa.

Se gli azionisti faranno male i loro negozi, un'altra società si sostituirà all'antica, e sulle ruine di questa farà forse un brillante affare; ma spero che ciò non accadrà e lo desidero per l'impresa, e molto per gli individui che la compongono coi quali sono in parte legato. Comunque sia però, quando questo fatale evento dovesse accadere, l'impresa in un tempo più o meno lungo sarà condotta a termine, e noi proprietari ed inquilini avremo il beneficio d'avere a nostra disposizione una larga quantità d'acqua, ciò che riescirà utile all'igiene, al sistema economico ed al benessere degli abitanti della città di Torino.

PRESIDENTE. Se non si domanda più la parola, metto ai voti l'articolo unico della legge:

« È approvata la convenzione in data del 23 dicembre 1856 seguita tra le finanze dello Stato e la società anonima per la condotta dell'acqua potabile dalle valli del Sangone alla città di Torino, portante riduzione del dazio d'importazione dall'estero di 39,000 quintali decimali di ferro laminato e fuso in tubi e meccanismi, e concessione perpetua al Governo di 14 pollici, ossia di 280 metri cubi giornalieri di acqua potabile, da erogarsi a vantaggio dei fabbricati demaniali. »

Chi l'approva voglia alzarsi.

(È approvato.)

Lo squittinio è aperto sopra i due progetti di legge relativi l'uno alla caserma dei Grani in Casale, l'altro alla condotta dell'acqua potabile in Torino.

Progo però i signori senatori ad avvertire che vi è ancora all'ordine del giorno un progetto di legge, che metterò in discussione appena seguito questo scrutinio, ed è quello concernente la soppressione della privata della vendita del sale in Sardegna; e così risparmierò al Senato l'incomodo di essere disturbato per intervenire ad un'altra seduta per un solo progetto di legge.

(Si procede allo squittinio segreto.)

Lo squittinio ebbe questo doppio risultato. Per il progetto di legge relativo alla ricostruzione della caserma dei Grani in Casale.

Votanti 55

Voti favorevoli 55

(Il Senato adotta all'unanimità.)

Per quello concernente l'approvazione della convenzione per la condotta dell'acqua potabile in Torino.

Votanti 55

Voti favorevoli 53

Voti contrari 2

(Il Senato adotta.)

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA SOPPRESSIONE DELLA PRIVATIVA DELLA VENDITA DEL SALE IN SARDEGNA.

PRESIDENTE. Viene per ultimo, secondo l'ordine del giorno, il progetto di legge per la soppressione della privata della vendita del sale in Sardegna. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 774 e 779.)

Questo progetto è del tenore seguente. (Vedi *infra*)

DELLA MARMORA, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta al senatore Della Marmora.

DELLA MARMORA, relatore. Su questo articolo io desidererei alcuni schiarimenti: vorrei sapere se durante il tempo in cui si troverà in vigore la convenzione stipulata colla compagnia concessionaria delle saline della *Palma* e di *Carloforte*, il Governo concederebbe il diritto di coltivare regolarmente altre saline per un tutt'altro scopo che quello della vendita del sale comune, cioè allo stato di idroclorato, o se si vuole di cloridrato di sodio; e se il divieto d'esportazione dall'isola si estenderà pure sui vari prodotti che si possono ricavare da quella sostanza nel suo primitivo stato di raccolta. Questa distinzione merita, a parer mio, una speciale disamina.

Il prodotto spontaneo del sale sulla costa di Sardegna ed anche in alcuni suoi laghi salsi interni, può in certo modo paragonarsi con quello del ghiaccio naturale nelle nostre provincie continentali comprese tra le Alpi e l'Appennino. Questo è il risultamento dell'azione della temperatura nell'acqua dolce sparsa sul suolo e che si congela ad un certo grado di freddo; il sale per l'opposto è una sostanza solubile svincolata dall'acqua salsa per l'azione di una forte evaporazione naturale proveniente da un certo grado di temperatura calda; e tanto il ghiaccio come il sale sono prodotti spontanei, i quali si possono ottenere più puri e di maggior spessezza secondando semplicemente l'effetto della natura, il primo con bacini appositamente disposti, il secondo con caselle successive a tal uopo stabilite, ed è ciò che costituisce la coltivazione delle saline artificiali, o, come dice il progetto, le saline regolarmente coltivate.

Lasciando ora da parte la quistione della fabbricazione del sale propriamente detto, la cui vendita all'infuori dell'isola sembra dovere rimanere unico monopolio della compagnia concessionaria delle località della *Palma* e di *Carloforte* per tutto il tempo che durerà il privilegio ad essa concesso, io mi farò, o signori, ad enumerare brevemente quali sono i principali prodotti che l'industria può ricavare da tale sostanza, e che formerebbero da essi soli l'oggetto di un notevole commercio dell'isola colle provincie nostre continentali, e coll'estero.

Il sale come sorte dalle caselle, o raccolto spontaneo dopo l'evaporazione naturale dell'acqua che lo teneva in dissoluzione, essendo trattato coll'acido solforico, sostanza che si avrebbe a buon prezzo in Sardegna dalla

vicina Sicilia, produce il solfato di soda, adoperato in tutte le fabbriche di vetro, e notiamo bene che la Sardegna è ricca degli altri ingredienti che entrano nella composizione del vetro, fra i quali noterò pure un vetro naturale vulcanico ossia *ossidiana*, che rinvenni io stesso in un luogo detto *Monte Arci*, e questo vetro naturale non abbisogna più che di solfato di sodio per somministrare delle bottiglie nere, ottime, e di poco costo.

La trasformazione del solfato di soda in carbonato, operata dalla calcinazione di esso con il carbonato naturale di calce, e col carbone ordinario, produce il carbonato di sodio, ossia la soda artificiale del commercio: e questa, combinata coll'olio, costituisce il sapone. La Sardegna, per la sua latitudine e per la sua temperatura può dirsi la regione dell'olivo per eccellenza, prova del che questa pianta vi cresce spontanea e selvaggia in ogni luogo: e così, la trasformazione del prodotto indigeno del sale in solfato, e poi in carbonato di sodio, produrrebbe in quell'isola due effetti, quello di promuovere sopra una più grande scala la produzione della così detta soda artificiale, e quello della fabbricazione più estesa del sapone, la quale, indirettamente darebbe maggior spinta alla coltivazione dell'olivo.

Il carbonato di sodio ridotto allo stato di bicarbonato è pure divenuto un oggetto di uso assai generale, massimamente per la confezione delle acque gazoze, per esempio quelle di *Seltz* e di *Sedlitz*.

Nella prima manipolazione che si fa del sale comune coll'acido solforico, si produce anche l'acido idroclorico, per mezzo del quale l'industria si provvede di una serie di cloruri importanti, adoperati in varie arti. Il cloro è la base dell'imbiancamento nelle fabbriche di carta, di stoffa, e di altri prodotti industriali importanti.

Ma limitandomi ora alla semplice trasformazione del sale in solfato ed in carbonato di sodio, vi dirò signori, che l'Inghilterra ne produce annualmente 150,000,000 di chilogrammi, ciò che costituisce un movimento commerciale per il valore di 30 milioni di lire; la Francia ne ricava dal suo suolo 80 milioni di chilogrammi, metro siamo tributari da quel paese, e specialmente da Marsiglia, di quelle stesse sostanze per le poche nostre fabbriche di vetro, o di sapone, che annoveriamo nello Stato, massimamente per i saponi della nostra costa Ligure.

Non parlerò qui del carbonato di sodio che si produceva in Sardegna negli anni scorsi, per mezzo della coltivazione, e della combustione della soda vegetale, ossia *salsola soda*, perchè questa industria è ora quasi spenta, sia per il discredito prodotto da colpevoli mescolanze, sia per la concorrenza ed il minor prezzo del carbonato di sodio ricavato direttamente dal sale.

Si potrebbe parimente domandare perchè la Sardegna potendo quadruplicare, per lo meno, la vendita del sale in natura fatta ora dalla compagnia concessionaria, la quale però realizza già dei vistosi benefizi, non potrebbe anche un giorno fornire di sale propriamente detto, in concorrenza colle saline di Sicilia e della

Francia meridionale, più luoghi esteri, come per esempio in Levante, ove questo prodotto del suolo sardo non è ancora pervenuto, e non vi giungerà per molti anni.

Qui, signori, pongo fine alla quistione sul sale Indigeno, preso sotto l'aspetto d'industria commerciale, per chiamare l'attenzione del Governo sugli effetti che la coltivazione o la non coltivazione regolare di quella sostanza possono esercitare sulla condizione d'igiene pubblica.

Tutte quante le persone che conoscono un poco le cose di Sardegna non ignorano quanto sia generalmente sentito il bisogno di richiamare con tutti i mezzi possibili alla costa di quell'isola le popolazioni, che in tempi remoti s'internarono per i replicati insulti dei barbareschi; ma si sa ugualmente che uno dei più gravi ostacoli al ripopolamento di quelle coste è la pestifera loro condizione sanitaria che imperversa durante l'estate o l'autunno specialmente lungo il litorale.

È opinione pressochè ammessa da quasi tutti i fisici che fecero uno studio delle principali cause di quel male, che esso derivi in gran parte dalla combinazione delle acque dolci che si mescolano liberamente colle saline, nello spandersi che fanno sopra terreni paludosi, e che, secondo le variabili proporzioni di quel miscuglio delle due acque si operi lo scioglimento successivo di materie organiche animali e vegetali, che quelle acque racchiudono: ed è ciò che produce, specialmente nell'autunno, quei miasmi deleteri che danno luogo a febbri micide, e che sono il principale ostacolo al ripopolamento del lido sardo.

Ebbene, signori, la Provvidenza, che bene spesso pone il rimedio là dove è precisamente il male, non si smentisce anche nel caso presente, ed è riconosciuto che il mezzo il più efficace per combattere il malanno della malsania delle coste di alcune regioni, è quello di rimediare alla deplorabile condizione dovuta alla fermentazione delle materie organiche, colla regolare coltivazione delle saline. Io certamente non intendo ora proporre una coltivazione generale in saline di tutti i pantani sardi, ciò che sarebbe in opposizione coll'attuale progetto di legge, ma credo che per alcuni luoghi si potrebbe sin d'ora fare delle eccezioni, per mutare con una regolare coltivazione del sale la pessima loro condizione sanitaria. Io citerò fra gli altri il paese di *Terranova*, una delle sole quattro popolazioni dell'isola che sieno veramente marittime, salvo quelle di *Carloforte*, di *Sant'Antioco*, e della *Maddalena*, che si trovano nelle isole adiacenti. Quel luogo, ove fioriva anticamente la città di *Olbia*, è ora circondato da paludi promiscuamente saline e di acqua dolce, ed è proverbiale la sua aria malsana; e però *Terranova*, posta all'estremità orientale di una lunga e spaziosa valle che mette nel cuore della Sardegna per un suolo quasi del tutto piano, fa capo ad una delle principali strade reali che sono in via di ultimazione, ed essa sarà la stazione la più importante di quella nuova via, e ad un tempo di tutta la costa orientale dell'isola.

Ebbene, trasformati tutti i pantani salsi che infettano quella misera e stentata popolazione in altrettante saline regolarmente coltivate, ed in pochi anni la sua condizione sanitaria locale sarà intieramente mutata.

Le prove di una consimile trasformazione igienica, tanto in bene che in male, sono così numerose, che non mi rimane che l'imbarazzo della scelta per accennarne alcune. Principiando dalla stessa Sardegna, ne troviamo un palpabile esempio nella perfetta salubrità delle saline della *Palma*, poste a scirocco di Cagliari, in confronto della condizione sanitaria del grande stagno che trovasi a ponente di detta città, di cui una porzione assai minima fu per l'addietro soltanto coltivata a saline: da ciò nacque il confronto rimarchevole tra l'aspetto dei lavoranti delle due località: gli uni distrutti da forte e continua febbre, gli altri, cioè quelli della *Palma*, sempre gagliardi e vigorosi.

La Maremma toscana, una volta popolata, ed oggi quasi deserta e paese di febbre, ebbe nei tempi scorsi delle saline coltivate, le quali vennero a perdersi per favorire il prodotto del sale gemma di *Volterra*; ed ivi ancora, più che in Sardegna, i mezzi adoperati per garantire il monopolio erano tali, che basta il dire che si uccidevano, non a gran tempo, a schioppettate quei miseri che dopo l'abbandono delle saline raccoglievano il sale prodotto spontaneamente lungo il lido. Notate bene, signori, che se si confrontano le date, si viene a riconoscere che lo spopolamento della *Maremma* toscana cominciò a pigliare una proporzione rilevante, precisamente dopo la scomparsa delle saline da quella costa. Una sola città vi rimase incolume, quella di *Orbitello*, perchè posta in mezzo ad un lago di acqua copiosamente salsa.

La provincia di *Languidoc* in Francia, che ho pure visitata e studiata, non presenta, dalle bocche del Rodano sino a *Narbona*, che una lunga serie di paludi, come quelle della *Maremma* etrusca *Aiguasmortes*, antico porto di mare, ove s'imbarcò il re Luigi, trovasi in mezzo a vari stagni; ma questi stagni sono oggidì coltivati a saline. Tutto quel litorale è però pieno di popolazioni che, per mezzo delle saline, sono, in massima parte, immuni dalla malaria. Queste saline producono annualmente 70 milioni di chilogrammi di sale.

Non vi ha dubbio che se una tale industria venisse a perdersi in quella popolosa costa, la Francia avrebbe ben presto in essi un'altra *Maremma*, un'altra *Terranova*; e che il flagello della malaria, nonchè lo spopolamento che ne sarebbe l'immediata conseguenza, percuoterebbero in quella regione di Francia una quantità di luoghi, ed anche di città fiorenti e popolate; e si vedrebbe allora rinnovarsi ciò che capitò in altra parte del medesimo Stato, cioè nella Bretagna, in un piccolo paese di cui non mi ricordo il nome, edificato in mezzo a stagni salsi. Tanto che quegli stagni furono coltivati in saline, il detto luogo si mantenne sano, e conseguentemente abitabile ed abitato; ma sopraggiunta la gran rivoluzione politica che trasformò le antiche provincie in dipartimenti, e fece la livellazione dei diritti sul sale

in Francia, ne nacque l'abbandono di quelle saline; allora le paludi, come in Sardegna, come in Maremma ed altrove, ripresero il loro andamento naturale, la febbre invalse e decimò la popolazione, ed oggi quel paese, di cui le case sono tuttora in piedi, trovasi interamente deserto.

La coltivazione delle saline in *Terranova*, che io proporrei caldamente, potrebbe anche concedersi alla compagnia cui furono cedute quelle della *Palma* e di *Carloforte*, perchè queste due si trovano all'estremità meridionale ed occidentale dell'isola, mentre, *Terranova*, posta sulla costa di levante, si trova quasi al nord della Sardegna; e così scomparirebbe la difficoltà mossa da taluno per lo smercio del sale in alcune provincie, come sarebbero quelle del *Gocceano*, della baronia d'*Orosei*, e della *Gallura*, che sono lontane dalle due saline ora in attività.

Se poi la coltivazione di quelle saline venisse concessa ad un'altra compagnia, fermo rimanendo il divieto dell'esportazione del sale dall'isola, ma non essendo però compresa in detto divieto l'uscita e la vendita dei prodotti chimici ricavati da detta sostanza, non mancano nelle vicinanze di *Terranova*, come per esempio al *Capo Figari*, delle località ove si potrebbero impiantare dette officine di solfato e di carbonato di sodio, senza pericolo della salute degli abitanti, e senza danno della vegetazione e dell'agricoltura, ed intanto lo scopo igienico di migliorare la condizione sanitaria di quel misero paese sarebbe ottenuto, non che quello della facilitazione agli abitanti del centro e del nord dell'isola, di provvedersi di sale di buona qualità, poichè sempre sarà migliore quello raccolto in saline coltivate, in paragone di quello prodotto spontaneamente dalla naturale evaporazione di acque salse, le quali sono sempre torbide, e piene di materie straniere.

Mi spiace, signori, di avervi dovuto trattener così a lungo in questi fastidiosi particolari, ma mi promeva di dimostrare all'autorità superiore l'importanza igienica ed industriale della coltivazione delle saline nell'isola, che questo progetto sta per proibire. Io però, come membro e relatore del vostro ufficio centrale, avendo dovuto conchiudere per l'adozione pura e semplice del progetto di legge presentatovi, non vi propongo per ora verun emendamento, nè veruna aggiunta, perchè temerei di ritardare l'attuazione di una misura di equità e di moralità pubblica, e mi limiterò a chiedere al signor ministro delle finanze:

1° Se la fabbricazione e l'esportazione fuori dell'isola dei prodotti chimici che si possono ricavare dal sale sarebbe permessa, salvo rimanendo il divieto di esportazione dalla Sardegna del sale nella prima sua condizione d'idroclorato di sodio;

2° Se l'applicazione del disposto dell'articolo 3, rispetto alla facoltà riservatasi dal Governo di stabilimenti per parte del demanio o di chi per esso, di saline regolarmente coltivate, potrà riferirsi a concessioni da farsi in fuori di quelle che ebbero luogo per le saline della *Palma* e *Carloforte*.

Io chiuderò questo discorso col dire che, se il Governo fece, mediante la presentazione della presente legge, atto assai lodevole dal lato di giustizia e di moralità, molto ancora gli rimane da fare sulla produzione del sale in Sardegna, presa sotto l'aspetto di economia industriale, e sotto quell'altro importantissimo d'igiene pubblica.

Del resto, io non intendo che il signor ministro mi faccia così a *brûle pourpoint* una risposta. No. Io desidero solamente che ne prenda nota e che all'occasione ne faccia caso.

CAVOUR, *presidente del Consiglio, ministro degli esteri e delle finanze*. Mi rincresce di non avere sott'occhio il contratto stipulato colla compagnia delle saline di Palma e Carloforte, o, per dir meglio, colla compagnia cui vennero concesse tutte le saline demaniali dell'isola, giacchè non potrei qui improvvisare degli schiarimenti intorno ai prodotti chimici. Intorno al sale venne concesso alla compagnia un monopolio di fabbricazione e di esportazione; tuttavia, siccome la consumazione nell'interno dell'isola è pochissima, rispetto alla produzione totale, la compagnia non ha fatto difficoltà (e non poteva farne) a che si fabbricasse del sale pel bisogno interno. Il solo punto sul quale la compagnia insisteva, e con ragione, a termini del suo contratto, si era che il commercio di esportazione non potesse esercitarsi se non da essa.

Essendo stato concesso questo privilegio alla compagnia, è evidente che il Governo non potrebbe concedere altri stagni saliferi a nuove compagnie senza il consenso della prima. Tuttavia siccome questa compagnia non ha un contratto perpetuo, siccome questo contratto dovrà finire tra 26 o 27 anni, così si doveva prevedere l'epoca in cui il demanio avrebbe riacquisito la libera disposizione di tutti gli stagni, e prevedere il caso in cui alcune persone valendosi della facoltà data da questa legge di raccogliere il sale, avessero poi ad invocare l'uso fatto per molti anni in questa operazione per inalberare diritti di proprietà sopra le anzidette saline.

È in vista di questa possibilità, di queste eventualità che venne inserito l'articolo 3, il quale dichiara che l'uso di raccogliere il sale non darà diritto a proprietà delle saline...

LA MARMORA, *relatore*. L'articolo 3 parla di saline regolarmente coltivate; parla delle concessioni che farebbe anche il Governo a qualcheduno all'infuori della compagnia.

CAVOUR, *presidente del Consiglio, ministro degli esteri e delle finanze*. Vale a dire che quello che raccoglie, non potrà opporsi che il Governo conceda lo stagno, sul quale esso esercitava la sua industria; ma non toglie che la compagnia avente il contratto possa opporsi, e il Governo non avrebbe altro mezzo di fare nuove concessioni, che quando venisse a espropriare di questo diritto la compagnia per cose di pubblica utilità.

La prima parte del discorso dell'onorevole Della Marmora vertiva sopra l'opportunità di sviluppare in Sardegna l'industria della coltivazione del sale e quella

della fabbricazione dei prodotti chimici, dei quali il sale è una delle basi principali. Fu appunto questo scopo che il Governo ebbe in mira, quando concedeva a una compagnia, potente e per ricchezza e per abilità di chi la componeva, le saline demaniali di Palma e Carloforte, e la facoltà altresì di stabilirsi in altri punti dell'isola.

L'amministrazione vedeva che ad onta della sollecitudine del capo di essa, l'industria della fabbricazione del sale non si sviluppava in Sardegna, nè si era sviluppata negli ultimi venti anni; che la produzione era rimasta quasi stazionaria, e non si era elevato che da 300 a 350 mila quintali metrici di sale all'anno. Perciò bisognava che il Governo od imprendesse delle grandi opere per introdurre nelle saline della Sardegna quei perfezionamenti che si erano praticati in varie saline del Mediterraneo, oppure che concedesse ad una società capace di fare queste opere le saline suddette.

Il Governo credette più opportuno il secondo sistema, giacchè il Senato sa non essere il Governo buon industriale e ancora meno in cose speciali, come è quella della coltivazione delle saline. Trattai quindi con una compagnia potente, come dissi, per capitali e per abilità; e quale fu la condizione speciale di questo contratto, la condizione che costituiva l'obbligo maggiore della compagnia? Si fu di estendere la produzione.

Si stabilì nel contratto che fra un determinato numero d'anni la compagnia dovesse fare opere bastevoli per produrre annualmente 600 mila quintali di sale e dopo un periodo molto più lontano per produrne un milione all'anno.

La compagnia ha adempito a quest'obbligo; anzi andò più in là, giacchè in un numero d'anni molto minore di quello stabilito dal suo contratto arrivò a poter produrre un milione di quintali all'anno, che è quanto io credo, può produrre quest'anno, cioè quasi altrettanto delle saline del mezzogiorno della Francia, se è vero il dato che ci ha offerto l'onorevole Alberto Della Marmora, che citò la cifra di 70 milioni di chilogrammi; quindi un milione di quintali fa 100 milioni di chilogrammi.

Le saline di Palma e di Carloforte, le saline della Sardegna sono suscettibili di un aumento di produzione, e credo che la compagnia, che è stata favorita dall'incarimento dei sali (giacchè il prezzo dei sali, il quale all'epoca del contratto variava ad un dipresso fra le 7, 8 e 9 lire la tonnellata, è salito a 20 lire, cioè è più che raddoppiata, locchè non era prevedibile), ha un interesse immenso ad estendere la produzione. Io dubito però assai che la compagnia voglia usare del diritto di fondare nuovi stabilimenti salini; e penso che gli tornerà più a conto d'aumentare il prodotto, sia delle saline di Palma, sia di quella di Carloforte; e quando venisse ad essere raggiunto il limite della produzione in questi due punti, probabilmente porterebbe i suoi sforzi sulla parte occidentale del golfo di Cagliari; e se ciò facesse, farebbe bene, perchè vuolsi che sia più insalubre della parte orientale.

TORNATA DEL 2 GIUGNO 1857

Io qui non entrerò a discutere sull'effetto delle saline intorno alla salubrità pubblica: debbo però osservare all'onorevole Della Marmora che altre volte si coltivavano saline nella provincia di Oristano, ma che la coltivazione era talmente funesta alla salute pubblica, che non altrimenti l'amministrazione poteva procurarsi gli operai richiesti per questa coltivazione se non mercè di una legge che dava la facoltà di costringere gli abitanti della provincia di Oristano ad andare a coltivare gli stagni; e non fu se non sotto il regno del Re Carlo Alberto, sull'istanza di un membro di questo consesso, che questo privilegio non dirò iniquo, ma eccessivo dell'amministrazione fu tolto.

Tolto questo privilegio l'amministrazione non potè più procurarsi degli operai per coltivare le saline di Oristano e forza fu rinunciare alle medesime. Io credo quindi che ciò non sia un argomento in favore della salubrità della medesima.

Comunque sia, egli è evidente che se continua l'alto prezzo del sale, se lo smercio del medesimo prosegue e si estende, la compagnia che è ben fornita di danaro e di uomini, andrà via via ampliando questa coltivazione. Essa che in un breve spazio d'anni ha potuto portare la produzione da 350 mila quintali ad un milione di quintali, è probabile, che potrà non solo raddoppiarla, ma triplicarla.

Il Ministero poi è talmente convinto dell'opportunità di favorire il commercio del sale, che avendo, ora sono pochi mesi, creduto conveniente di spedire un bastimento nelle Indie per farvi incetta di legnami di costruzione di bastimenti del Tich, vi caricò molto sale onde ottenere un piccolo compenso alle spese del viaggio sul beneficio che sarebbesi potuto ricavare dalla vendita del medesimo alle Indie, e più specialmente per provare se il sale di Sardegna poteva alle Indie fare concorrenza, sia per la qualità, sia pel prezzo, col sale inglese che vi si smercia quasi esclusivamente. Il risultato corrispose all'aspettazione dell'amministrazione, poichè il sale di Sardegna si vendeva cumulativamente tre o quattro lire alla tonnellata più che il sale proveniente dall'Inghilterra, ed il nolo ricavato da questo sale cioè la differenza fra il prezzo pagato a Cagliari e quello realizzato a Calcutta, fu di 30 a 40 lire per tonnellata; ciò che non è un nolo molto grosso; ma che facilmente (per una mercanzia che ha sì poco valore qual è il sale, che tiene luogo quasi di zavorra) sembra un nolo conveniente per le navi che dal Mediterraneo vanno nelle Indie.

Se possiamo trovare questo sfogo al nostro sale, sicuramente potrà la produzione raddoppiarsi senza timore che faccia difetto la consumazione. Io quindi ripeto che confido che noi dovremo all'interesse ben inteso della compagnia la moltiplicazione delle saline. E forse qui (non credo che fosse intenzione del senatore Della Marmora) qualche senatore potrebbe dal suo discorso indurre avere il Governo fatto male d'aver concessi i patti larghi alla compagnia...

LA MARMORA, *relatore.* (*Interrompendo*) No, no,

non è questo. Io dissi solamente che voleva formulare la questione che il signor ministro sarebbesi riservato di risolvere un giorno, se i prodotti chimici ricavati dal sale potevano esportarsi dall'isola, e trattandosi d'una importante misura di igiene pubblica, specialmente in ciò che spetta al paese di Terranova che fa capo ad una strada ultimamente aperta, io rappresentava sarebbe opportuno che si proponesse, per ragione igienica, la coltivazione delle saline regolari, e se non vi sarebbe modo di poterla promuovere.

Ecco la mia questione, per nulla essa riflette il contratto, e dichiaro francamente che non ho avuto intenzione d'intaccarlo.

CAVOUR, *presidente del Consiglio, ministro degli esteri e delle finanze.* Mi restringerò allora a questi due punti: quanto ai prodotti chimici, curerò di introdurre nel contratto un articolo relativo a questa questione, assicurando certe facilità alla compagnia. Se la compagnia poi non ha ancora interesse, quanto a questo si limiterà allo sviluppo della produzione del sale, e siccome ricavava da esso un prezzo che gli assicurava un largo beneficio, non si curò della fabbricazione dei prodotti chimici. Ed in vero io dubito assai (qui parlo in via ipotetica perchè non sono abbastanza perito nella materia), dubito assai che il sale avendo raggiunto la cifra di cui parlava, cioè di 20 lire la tonnellata, la fabbricazione del solfato di soda, e quindi la trasformazione del solfato di soda in carbonato di soda sia giovevole.

L'onorevole senatore sa che il solfato di soda è ad un prezzo vilissimo, e che quindi se elevato è quello della materia prima dalla quale si deve ricavarlo, è difficile che si presenti un beneficio.

Ad ogni modo però se vi sarà beneficio da questa fabbricazione non vi ha dubbio che la società, la quale ora per le saline di Palma ha già spiegati tutti i mezzi di sviluppo di cui sono suscettibili, intraprenderà la fabbricazione di questi prodotti chimici, e dubito assai che un'altra società sia in condizione di fare concorrenza con la prima, giacchè la fabbricazione di tali prodotti non può essere giovevole se non è intrapresa e condotta con potenti capitali, o non può essere una piccola industria. L'industria chimica o si esercita su immensa scala, o è un'intrapresa rovinosa. Quindi la sola società che ha guadagnato milioni e che dispone della materia prima può intraprenderla con utilità; ed io non credo che la libertà assoluta in questa cosa possa giovare allo sviluppo della fabbricazione dei prodotti chimici.

Alla coltivazione degli altri stagni si oppone una difficoltà forse maggiore del contratto colla compagnia, ed è la difficoltà di procurarsi la mano d'opera necessaria ad essa. La coltivazione del sale richiede in certe epoche dell'anno molta mano d'opera; mentre per nove mesi non si impiega quasi nessuno negli stagni, nei tre mesi del raccolto conviene adoperare molta gente, e bisogna adoperarla nei mesi i più caldi, nelle condizioni più pericolosa alla salute; il che non si ottiene che molto difficilmente. Ed invero, o signori, la colti-

vazione di Palma in ora è quasi limitata dalla quantità di mano d'opera che la compagnia può procurarsi, ossia è limitata dalla quantità dei forzati che sono posti a sua disposizione.

In Carloforte per usi antichi, e per una disposizione speciale delle saline, essendo in un terreno meno paludoso e meno insalubre, si trova mano d'opera; ma se si volesse domani stabilire una salina a Terranova, al sito indicato dal senatore Della Marmora, io dubito assai che si possa nell'isola di Sardegna trovare un numero bastevole di operai per coltivarla.

Prima di fare le saline bisogna accertarsi del numero degli operai necessari alla coltivazione delle medesime: quindi, quantunque desideri quant'altri mai di vedere migliorata la condizione di Terranova, che, come diceva opportunamente il senatore Della Marmora, è una delle località le più importanti dell'isola, quella il cui miglioramento potrebbe giovare, ed avere sulla parte settentrionale la stessa influenza che ha Cagliari sulla meridionale, dubito che per molto e molto tempo non sarà opportuno, ed economicamente conveniente lo stabilirvi delle saline. Tuttavia persuaso della gravità dell'argomento, e della sua importanza, io terrò conto dei suggerimenti del senatore Alberto Della Marmora, e porrò diligenza di studiare quest'oggetto al quale ho già dedicate molte cure.

PRESIDENTE. Se non è domandata da altri la parola, leggerò gli articoli per metterli ai voti.

« Art. 1. A cominciare dal 1° gennaio 1858 saranno libere l'importazione e la vendita del sale nell'isola di Sardegna. »

(È approvato.)

« Art. 2. Dal 1° agosto 1857 sarà facoltativo agli abitanti dell'isola di raccogliere il sale che vi si produce naturalmente.

« Rimane però proibito di toccare in nessun modo alle saline e stagni indicati nell'articolo 1 della convenzione 26 giugno 1852, approvata colla legge 25 maggio 1853, ed alle saline di Carloforte state concesse posteriormente, come pure di fare in qualunque sia parte dell'isola opere intese a facilitare la raccolta delle acque, o la cristallizzazione del sale, e di stabilire depositi o cumuli permanenti sul luogo della raccolta oltre la stagione dedicata alla medesima. »

(È approvato.)

« Art. 3. La facoltà di raccogliere il sale concessa col precedente articolo non potrà in alcun tempo formare titolo ad un diritto di proprietà o di uso e dare ragione ad opporsi allo stabilimento per parte del

demanio, o di chi per esso, di saline regolarmente coltivate. »

(È approvato.)

« Art. 4. La fabbricazione del sale rimarrà esclusivamente riservata alla società concessionaria delle saline per la durata del privilegio che le venne garantito in forza della vigente convenzione. »

(È approvato.)

« Art. 5. L'amministrazione delle gabelle è autorizzata a continuare per gli anni 1858, 1859 e 1860 la vendita del sale nei depositi ora esistenti.

« Il prezzo del sale nei vari depositi verrà determinato dal ministro delle finanze in modo da indennizzare l'amministrazione di tutte le spese di compra, trasporto e vendita. »

(È approvato.)

« Art. 6. L'esportazione del sale dall'isola, salvo per parte della società locataria delle saline dello Stato, è proibita. »

(È approvato.)

« Art. 7. Chiunque in contravvenzione al disposto dagli articoli 2, 4 e 6 fabbricherà, esporterà, o tenterà di esportare sale dall'isola all'estero sarà punito colla confisca di esso, e con un'ammenda di lire quattro per ogni quintale di sale.

« Gli utensili di fabbricazione ed i mezzi di trasporto saranno sequestrati per guarentigia dell'incorsa ammenda. »

(È approvato.)

« Art. 8. Dal 1° gennaio 1858 cesserà qualsiasi gratuita distribuzione di sale, sia invalsa per lunga consuetudine, sia originata da mera largizione.

« Cesseranno pure gli assegnamenti in denaro che a tale titolo fossero stati fatti. »

(È approvato.)

Si procederà all'appello nominale per lo squittinio segreto su questa legge.

Per ora non rimarrebbe a porre in discussione che il progetto di legge relativo al censimento.

Il presidente aspetterà che si siano depositate altre relazioni che possano richiedere l'attenzione del Senato per convocarlo.

GIULIO, segretario, fa l'appello nominale.

Risultamento della votazione :

Votanti 51

Voti favorevoli 51

(Il Senato adotta all'unanimità.)

La seduta è levata alle ore 5.